AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO PER LA DEFINIZIONE DEI COMPARTI E DELLE AREE DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE (2025-2027)

In data 17 giugno 2025, alle ore 16:30, ha avuto luogo l'incontro tra l'A.Ra.N. e le Confederazioni sindacali rappresentative.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegata ipotesi di *Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2025-2027)*:

Per l'A.Ra.N.: *il Presidente* - Cons. Antonio Naddeo …….FIRMATO…….

Per le Confederazioni Sindacali:

CGIL	FIRMATO
CGS	FIRMATO
CIDA	NON FIRMATO
CISAL	FIRMATO
CISL	FIRMATO
CODIRP	FIRMATO
CONFDAS	FIRMATO
CONFEDIR	FIRMATO
CONFSAL	FIRMATO
COSMED	FIRMATO
CSE	FIRMATO
UIL	FIRMATO
USB	NON FIRMATO

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO PER LA DEFINIZIONE DEI COMPARTI E DELLE AREE DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE (2025-2027)

ART. 1
Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica ai dipendenti ed ai dirigenti delle amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. I rapporti di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dai contratti collettivi previsti dagli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i..

3. Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. nel prosieguo del presente contratto è indicato come d.lgs. n. 165 del 2001.

ART. 2
Determinazione dei comparti di contrattazione collettiva

1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, disciplinati dai contratti collettivi nazionali relativi al rapporto di lavoro pubblico sono aggregati, fermo restando quanto stabilito dall'art. 74, comma 3 del d.lgs. 150 del 2009, nei seguenti comparti di contrattazione collettiva:

A) Comparto delle Funzioni Centrali;
B) Comparto delle Funzioni Locali;
C) Comparto dell'Istruzione e della Ricerca;
D) Comparto della Sanità.

ART. 3
Comparto delle Funzioni Centrali

1. Il comparto di contrattazione collettiva delle Funzioni Centrali, comprende il personale non dirigente, ivi incluso quello di cui all'art. 69, comma 3, del d. lgs. n. 165 del 2001 e quello in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli artt. 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, dipendente da:

I. : - Ministeri, Avvocatura Generale dello Stato, Consiglio di Stato, Corte dei Conti e Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro – CNEL;
- Agenzia Italiana del Farmaco – AIFA;
- Agenzia Italiana per la Gioventù – AIG, già Agenzia Nazionale per i Giovani;

- Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo sviluppo – AICS;
- Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane – ICE;
- Agenzia per l'Italia digitale – AGID;
- Agenzia Industrie Difesa – AID;
- Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata – ANBSC;
- Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca – ANVUR;
- Agenzia Nazionale per la meteorologia e climatologia – ItaliaMeteo;
- Ispettorato Nazionale del Lavoro – INL;
- Centro interforze studi applicazioni militari – CISAM;
- Centro di supporto e sperimentazione navale – CSSN;
- Altre Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

II. : - Agenzia delle Entrate;
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

III. : - Accademia nazionale dei Lincei;
- Accademia della Crusca;
- Aero Club d'Italia – AeCI;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA;
- Automobile Club d'Italia – ACI;
- Autorità di Bacino Distrettuali;
- Autorità per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato delle Acque;
- Club Alpino Italiano – CAI;
- Consorzio dell'Adda;
- Consorzio dell'Oglio;
- Consorzio del Ticino;
- Ente nazionale per il Microcredito – ENM;
- Enti Parco nazionali;
- Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana;
- Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – INAIL;
- Istituto nazionale di previdenza sociale – INPS;
- Lega italiana per la lotta contro i tumori – LILT;
- Lega navale italiana - LNI;
- Ordini e collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali;
- Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI, per gli effetti di cui all'art. 1, comma 920, della L. 30.12.2021, n. 234;
- Ulteriori enti pubblici non economici comunque sottoposti alla vigilanza dello Stato;

IV. : - Ente nazionale aviazione civile – ENAC;
- Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali – ANSFISA;
- Agenzia Nazionale per la sicurezza del volo – ANSV.

ART. 4
Comparto delle Funzioni Locali

1. Il comparto di contrattazione collettiva delle Funzioni Locali, comprende il personale non dirigente dipendente da:

- Regioni a statuto ordinario e dagli Enti pubblici non economici dalle stesse dipendenti:
- Province, Città metropolitane, Enti di area vasta, Liberi consorzi comunali di cui alla legge 4 agosto 2015, n. 15 della regione Sicilia;
- Comuni;
- Comunità montane;
- ex Istituti autonomi per le case popolari ancora in regime di diritto pubblico, comunque denominati;
- Consorzi e associazioni, incluse le Unioni di Comuni;
- Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali;
- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

ART. 5
Comparto dell'Istruzione e della Ricerca

1. Il comparto di contrattazione collettiva dell'Istruzione e della Ricerca comprende il personale non dirigente, ivi incluso quello di cui all'art. 69, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, dipendente da:

I. : - Scuole statali dell'infanzia, primarie, secondarie ed artistiche, istituzioni educative e scuole speciali, nonché ogni altro tipo di scuola statale;

II. : - Accademie di belle arti, Accademia nazionale di danza, Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti superiori per le industrie artistiche – ISIA, Conservatori di musica e Istituti Superiori di Studi Musicali anche a seguito della loro trasformazione in Conservatori di musica statali;

III. : - Università, Istituzioni Universitarie e le Aziende ospedaliero-universitarie di cui all'art. 2, comma 2 lett. a) del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517;

IV. : - Consiglio nazionale delle ricerche – CNR;
- Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA;
- Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LAMMA
- Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste – (AREA Science Park);
- Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile – ENEA;
- Istituto italiano di studi germanici – IISG;
- Istituto nazionale di alta matematica "Francesco Severi" – INdAM;
- Istituto nazionale di astrofisica – INAF;
- Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa – INDIRE;
- Istituto nazionale di fisica nucleare – INFN;
- Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV;
- Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale – OGS;

- Istituto nazionale di ricerca metrologica – INRIM;
- Istituto nazionale di statistica – ISTAT;
- Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione – INVALSI;
- Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione – ISIN;
- Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche – INAPP;
- Istituto superiore di sanità – ISS;
- Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale – ISPRA;
- Museo storico della fisica e centro di studi e ricerche "Enrico Fermi";
- Stazione zoologica "Antonio Dohrn";

V. : - Agenzia spaziale italiana – ASI;

VI. : - Personale ex ISPESL transitato all'INAIL ai sensi dell'art. 7, comma 5, D.L. 78/2010.

ART. 6
Comparto della Sanità

1. Il comparto di contrattazione collettiva della Sanità, comprende il personale non dirigente dipendente da:

- Aziende sanitarie, ospedaliere del Servizio sanitario nazionale;
- Aziende ospedaliero-universitarie diverse da quelle indicate all'art. 5, comma 1, punto III;
- Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e s.m.i.;
- Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;
- Ente ospedaliero Ospedali Galliera di Genova;
- Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO);
- Fondazione Toscana "Gabriele Monasterio" per la ricerca medica e di sanità pubblica;
- Azienda Regionale Emergenza Sanitaria 118 – ARES 118;
- Azienda Regionale Emergenza Urgenza – AREU;
- Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sardegna – AREUS;
- Aziende Zero;
- Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale –ESTAR;
- Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – AGENAS;
- Agenzia Regionale di coordinamento per la salute – ARCS;
- Agenzie regionali per la protezione ambientale – ARPA;
- Agenzia di Controllo del Sistema Socio Sanitario Lombardo – ACSS;
- Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale Puglia – AReSS Puglia;
- Azienda ligure sanitaria della regione Liguria – A.LI.SA;
- Azienda Regionale della Salute Sardegna – ARES Sardegna;
- Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie;
- Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà – INMP;
- Residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica – RSA;
- Società della Salute;

- Altri enti del servizio sanitario.

ART. 7
Aree dirigenziali

1. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, disciplinati dai contratti collettivi nazionali relativi al rapporto di lavoro pubblico, ivi compresi quelli di livello dirigenziale generale, ove previsti dai relativi ordinamenti, i segretari comunali e provinciali e i professionisti già ricompresi nelle precedenti aree dirigenziali, sono aggregati, fermo restando quanto stabilito dall'art. 74, comma 3 del d.lgs. 150 del 2009, nelle seguenti autonome aree di contrattazione collettiva:

A) Area delle Funzioni Centrali;
B) Area delle Funzioni Locali;
C) Area dell'Istruzione e della Ricerca;
D) Area della Sanità.

2. L'area delle Funzioni Centrali comprende i dirigenti delle amministrazioni del comparto delle Funzioni Centrali di cui all'art. 3 del presente CCNQ, ivi inclusi i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute di cui all'art. 2 della legge 3 agosto 2007 n. 120, i professionisti già ricompresi nelle precedenti aree dirigenziali, i dirigenti di cui all'art. 5, comma 1, punto VI del presente CCNQ.

3. L'area delle Funzioni Locali comprende i dirigenti delle amministrazioni del comparto delle Funzioni Locali di cui all'art. 4 del presente CCNQ, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e del ruolo Socio- Sanitario delle amministrazioni del comparto Sanità di cui all'art. 6 del presente CCNQ, nonché i segretari comunali e provinciali.

4. L'area dell'Istruzione e della Ricerca comprende i dirigenti delle amministrazioni del comparto Istruzione e Ricerca di cui all'art. 5 del presente CCNQ, con esclusione dei dirigenti ricompresi nell'area della Sanità di cui al successivo comma 5.

5. L'area della Sanità comprende i dirigenti medici, veterinari, odontoiatri, sanitari e delle professioni sanitarie delle amministrazioni del comparto Sanità di cui all'art. 6 del presente CCNQ e delle Aziende ospedaliero-universitarie di cui all'art.2, comma 2, lett. a) del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, con esclusione dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e del ruolo Socio-Sanitario di cui al comma 3.

ART. 8
Articolazione del contratto collettivo nazionale di lavoro

1. Ferma restando la finalità di armonizzare ed integrare le discipline contrattuali all'interno dei comparti o aree, il contratto collettivo nazionale di lavoro, nella sua unitarietà, è costituito da una parte comune, riferita agli istituti applicabili ai lavoratori di tutte le amministrazioni afferenti al comparto o all'area, e da eventuali parti speciali o sezioni, dirette a normare taluni peculiari aspetti del rapporto di lavoro che non siano pienamente o immediatamente uniformabili o che necessitino di una distinta disciplina. Le stesse possono anche disciplinare specifiche professionalità che continuino a richiedere, anche nel nuovo contesto, una peculiare regolamentazione.

2. I contratti collettivi nazionali di lavoro dovranno essere definiti nell'ambito delle risorse finanziarie che si renderanno disponibili.

ART. 9
Disapplicazioni

1. Le disposizioni del presente accordo sostituiscono quelle contenute nel CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione (2022-2024) stipulato in data 22 febbraio 2024.

Dichiarazione congiunta n. 1

Le parti concordano che, nelle more del perfezionamento della presente Ipotesi di contratto, verranno effettuati approfondimenti in merito alla natura giuridica delle Istituzioni di cui all'art. 114 del TUEL.

Dichiarazione congiunta n. 2

Le parti concordano che l'A.Ra.N. provvederà ad una ricognizione delle Aziende per i servizi alla persona collocate nel comparto Funzioni Locali o nel comparto Sanità al fine di definire le amministrazioni ricomprese nel campo di applicazione dei relativi CCNL.